



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia Sud Sardegna

AREA 4 SOCIALE

BANDO PUBBLICO

Legge Regionale 18/2016

Reddito di Inclusione Sociale – Agiudu Torrau

Delibera Regionale 22/27 del 03/05/2017

Annualità 2016 - 2017

BANDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna

Con la Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 rubricata “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale - Aggiudu Torrau”, ai sensi dell’art. 33, ha istituito il Reddito d’Inclusione sociale (R.E.I.S.);

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03/05/2017 ha approvato in via definitiva le nuove Linee Guida, concernenti le modalità di attuazione del programma in oggetto;

Che con apposita determinazione N° 5287 del 24/05/2017 ha liquidato le somme relative al programma in oggetto ad ogni Comune della Sardegna compreso il Comune Nuraminis al quale è stata riconosciuta per l’anno 2016 la somma pari a € **27.537,85** e con determinazione n° 6425 del 11/07/20147 per l’anno 2017 la somma pari a € **43.739,76**.

Preso atto che anche per le annualità 2016 e 2017 la Regione ha previsto che siano gli stessi Comuni, in base ai bisogni dei propri territori e delle priorità programmate, a procedere con l’attivazione degli interventi previsti dal Reis;

EMANA

Il seguente bando, per la presentazione delle domande di ammissione al Programma Regionale Reddito di inclusione sociale secondo quanto previsto dalla normativa regionale;

Il presente bando, disciplina le modalità ed i criteri di accesso al programma

ART. 1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il Reis –Reddito di inclusione sociale- disciplinato dalla Legge Regionale n° 18 del 02/08/2016 e approvato in via definitiva con Delibera Regionale n° 22/27 del 03/05/2017 prevede un contributo economico mensile alle famiglie che si trovano in situazione di povertà e disagio ed è condizionata allo svolgimento di un percorso che ha come obiettivo l’inclusione attiva. Il percorso prevede l’avvio attraverso un progetto personalizzato che includa tutto il nucleo familiare beneficiario del contributo.

Il sussidio Reis è integrativo e complementare alla medesima misura attuata attraverso il SIA “Sostegno Inclusione Attiva” introdotta dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

ART. 2 SUSSIDIO E CONTRIBUTO

Al pari della misura del Sia anche per il REIS è previsto un ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico. Gli importi del REIS sono definiti e rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare (Stato di famiglia) e variano da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 500,00). Nello specifico, l'ammontare del contributo è così definito dalla RAS:

Numero di componenti nucleo familiare	Ammontare massimo del contributo mensile
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio erogabile mensilmente. Chi è già beneficiario del SIA, potrà percepire un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile a titolo di REIS.

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva stabilita dall'Ufficio servizi sociali e condivisa con il nucleo familiare. Il beneficio verrà concesso sulla base delle risorse assegnate al Comune dalla RAS.

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio erogabile anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che in questo caso il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente deve possedere requisiti di ordine generale e requisiti specifici come requisiti economici:

1. Requisiti generali:

- **Essere residenti nel Comune di Nuraminis** oppure almeno un componente della famiglia deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda .
Si prescinde dal requisito della residenza protratta per sessanta mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari.
- **Essere cittadino Italiano o di uno degli Stati Membri** oppure familiare di cittadino Italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente oppure cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

2. Requisiti economici del nucleo familiare:

- **Assenza nel nucleo familiare**, al momento dell'avvio del progetto personalizzato, di altri trattamenti economici anche fiscalmente esenti di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a € **800,00 mensili** e a € **900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti** come definiti ai fine dell'ISEE e risultanti dalla DSU.
- **Assenza di titolarità Naspi o ASDI** o altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
- **non essere in possesso di autoveicoli** immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta.

- **non essere in possesso di autoveicoli** di cilindrata superiore a 1.300 c.c oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti.

- **non percepire al momento dell'avvio del progetto di altri sussidi inerenti Programmi Regionali simili quali Povertà Estreme.** In tal caso il **beneficiario può scegliere se partecipare all'uno o all'altro programma di intervento.**

Al fine dell'ammissione al progetto dovranno essere conteggiati tutti i redditi esenti IRPEF e le prestazioni assistenziali erogate nel momento in cui si presenta l'istanza (L.R 20/97 – **rimborso spese leggi di settore- povertà estreme- - invalidità civili e accompagnamento- assegni nuclei familiari e di maternità**)

3. Requisito ISEE e scala di priorità.

Verrà riconosciuto il REIS con priorità:

1. a) nuclei familiari **già beneficiari della carta SIA**;

b) nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso alla carta SIA a cui **l'INPS ha rigettato l'istanza** per non aver raggiunto il punteggio minimo di 25 previsto dalle vigenti normative e nuclei familiari beneficiari di trattamento economici di natura previdenziale e indennitaria e assistenziale pari o superiore a 600 mensili, purchè abbiano ripresentato la domanda della carta SIA entro la data del 12 Luglio 2017 così come i nuclei familiari in possesso dei requisiti del SIA.

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS per l'assegnazione della CARTA SIA, in caso di parità di punteggio verrà considerato l'ISEE minore.

I nuclei di cui al punto 1 beneficeranno del REIS come misura integrativa alla carta SIA come da tabella sottostante

Numero Componenti	Valore Carta SIA mensile*	Contributo REIS ad integrazione mensile*
1	80 euro	120 euro
2	160 euro	140 euro
3	240 euro	160 euro
4	320 euro	180 euro
5 e più	400 euro	100 euro

I requisiti per accedere al Sia sono allegati al presente avviso.

2. Successivamente ai nuclei familiari di cui sopra, verranno ammesse in ordine di priorità le famiglie con tutti i requisiti di cui al punto 1 e 2 dell'art. 3 del presente bando fatta eccezione della composizione del nucleo familiare e del punteggio minimo del SIA (25 punti) ma che abbiano una **soglia di valore ISEE fino a € 3.000,00** quali:

a) famiglie anche formate da un solo componente, senza dimora, come da risultanze anagrafiche;

b) famiglie formate da 5 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);

c) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

d) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni d'età;

e) famiglie composte incluse quelle uni personali

La graduatoria all'interno di ciascuna priorità così come segue l'ordine verrà redatta in ordine di ISEE minore, in caso di parità di ISEE in ordine di arrivo alla domanda al protocollo.

3. Dopo i suddetti nuclei familiari, verranno ulteriormente ammessi al beneficio, i **nuclei in possesso di tutti i requisiti SIA, ma con ISEE compreso tra i 3.000,00 e i 5.000 €.**

La graduatoria all'interno di ciascuna priorità così come segue l'ordine verrà redatta in ordine di ISEE minore, in caso di parità di ISEE in ordine di arrivo alla domanda al protocollo.

4. Da ultimo, verranno inseriti in graduatoria, ciascuna tipologia di **nuclei familiari di cui al punto 2 (a-b-c-d-e) ma con ISEE compreso fra i 3.000 e i 5.000 €**

La graduatoria all'interno di ciascuna priorità così come segue l'ordine verrà redatta in ordine di ISEE minore, in caso di parità di ISEE in ordine di arrivo alla domanda al protocollo.

ART. 4 PROGETTI PERSONALIZZATI

L'erogazione del contributo è condizionata allo **svolgimento di un progetto personalizzato di inclusione attivo** come previsto dalla Legge Regionale. Il progetto personalizzato verrà costruito con la famiglia e i servizi sociali e/o sanitari di riferimento.

Si potranno attivare attività quali:

1. servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo familiare beneficiario. Gli altri componenti, in tal caso dovranno svolgere misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità; partecipazione alle attività delle associazioni sociali e culturali del paese; in caso di presenza di minori, si dovrà adempiere l'obbligo scolastico frequentando un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
2. promozione o attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso aziende nel territorio;
3. promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare percorsi di studio universitari,

I Comuni possono inoltre stipulare convenzioni con associazioni, biblioteche, cooperative per attività quali promozione alla lettura, laboratori creativi in ambito culturale, gastronomico ecc.

Qualora i beneficiari e l'intero nucleo familiare non rispetta le clausole previste nel presente articolo e nel progetto, il sussidio non verrà più riconosciuto per l'anno.

La Regione individua i target di **beneficiari del REIS che non hanno il vincolo di aderire a progetti personalizzati** di inclusione attiva come sopra specificato quando:

4. Il nucleo è composto da soli anziani di età superiore agli 80 anni di cui almeno uno con certificazione di disabilità grave superiore al 90%
5. Famiglie che tra i loro componenti hanno persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R 20/97.

Il progetto vincola il beneficiario al rispetto degli impegni sottoscritti, pena il congelamento del beneficio stesso.

ART. 5 TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Nuraminis a partire dalla giornata del 17 NOVEMBRE 2017 e improrogabilmente entro e non oltre il giorno 12 DICEMBRE 2017 alle ore 12.00 con tutta la documentazione richiesta correlata.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto e quelle pervenute prima della data del 17 Novembre 2017 con modalità differenti da quelle previste nell'avviso pubblico o incomplete.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata.

La domanda deve essere presentata, pena l'esclusione insieme alla seguente **documentazione**:

- **Modulo di istanza** approvato dal Comune;
- **Certificazione ISEE** di cui al D.P.C.M n° 159 del 05/12/2013 **completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità** (qualora il beneficiario abbia presentato la

documentazione ISEE per l'istanza ad altro progetto, dovrà comunque presentarla anche per tale richiesta.)

- Per i cittadini stranieri extracomunitari: **permesso di soggiorno** che attesti i requisiti generali/cittadinanza.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.

Il modulo di istanza è disponibile presso l'home page del sito del Comune di Nuraminis e presso l'ufficio di servizio sociale in orari di apertura al pubblico:

lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, eventuali ulteriori richieste potranno essere accettate solo qualora vi sia disponibilità di fondi e secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune e in ogni caso entro e non oltre il termine del **27 Dicembre 2017**.

La disponibilità di fondi per queste ulteriori domande potrà essere definita solo dopo l'attivazione dei progetti relativi alle istanze presentate al termine della prima scadenza del bando.

ART. 6 GRADUATORIA E PROCEDIMENTO.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità meglio espresse all'art. 3 del presente bando e ne verrà data notizia sul sito del Comune di Nuraminis, mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi. In tutela della privacy, l'elenco pubblicato avrà come riferimento il numero del protocollo dell'istanza. La graduatoria provvisoria resterà in pubblicazione per n° 15 giorni tempo in cui, si potrà chiedere l'accesso alla propria pratica o eventuali integrazioni e dichiarazioni.

Trascorsi i 15 giorni, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il nucleo familiare ammesso al beneficio verranno poi convocato separatamente dal servizio sociale per stilare un progetto personalizzato.

ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficio verrà erogato mensilmente e solo dopo aver verificato che il progetto sia stato rispettato da tutti i componenti del nucleo familiare così come previsto dallo stesso. Qualora non vengano rispettate le clausole previste, si procederà al congelamento del contributo o si scalerà lo stesso.

Il beneficiario inoltre è obbligato a comunicare ogni variazione che avvenga nella composizione del nucleo o a livello reddituale.

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, alcol dipendenti o tossicodipendenti, e verrà erogato ad un suo familiare o responsabile.

Il beneficio sarà comunque rapportato alle risorse disponibili del Comune riconosciute dalla RAS.

Non può beneficiare del contributo del REIS chi riceve nello stesso momento il contributo relativo alle Povertà' estreme. Il richiedente può comunque presentare richiesta di istanza ma lo stesso riconoscimento del beneficio verrà concesso solo dopo aver terminato il progetto povertà in corso.

Si precisa che i progetti di cui all'oggetto verranno finanziati in ordine di graduatoria utilizzando dapprima i fondi riconosciuti dalla Ras per l'anno 2016 e, a esaurimento degli stessi, i fondi per l'anno 2017

ART. 8 REVOCA DEL BENEFICIO

Si procederà con la **revoca del beneficio** quando:

1. si ometta di informare il servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione familiare ed economica e lavorativa;
2. si interrompa senza giustificato motivo il progetto personalizzato;
3. si attuino dei comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
4. si faccia un uso distorto del contributo;

ART. 9 VERIFICHE

L'ente provvederà ad effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti e Uffici.

Qualora dai controlli emergano dichiarazioni mendaci, i componenti dell'ufficio comunale provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie per il loro recupero.

ART. 10 RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso nei termini di legge (30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento).

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ART. 12 RINVIO

Per quanto concerne tutto ciò non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 26/05/2016 e dalla legge regionale n° 18 del 2016 e dalle successive delibere di Giunta Regionale e comunicazioni collegate al presente avviso e al presente procedimento.

ART. 13 INFORMAZIONI

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali nella persona della Dott.ssa Annabel Corda.

Orari di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Telefono: 070 8010075 – 070 8010087

Mail: servsociali@comune.nuraminis.ca.it.

Orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo :

Lunedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

Martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Annabel Corda

Il Responsabile del Servizio
f.to Monica Frau

Allegato 1.

Requisiti di accesso alla Carta SIA

Decreto Ministeriale Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017 e ss.mm.ii.

Art. 4 (Beneficiari)

.....

2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

i. presenza di un componente di età minore di anni 18;

ii. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;

b) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni vige l'ISEE "minori".

In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque utilizzando il Modello SIACOM allegato.

Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il

reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;

iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo:

a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;

e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6.

Art. 5 (Beneficio concesso)

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.